

3 Il Lavoro intermittente

3.1 Definizione: ipotesi oggettive e soggettive

Il contratto di lavoro intermittente, o a chiamata, è la fattispecie contrattuale mediante la quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento di una prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, secondo le esigenze previste dai contratti collettivi anche con riferimento alla possibilità di svolgere la prestazione in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno⁶⁵.

Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo non preveda una specifica disciplina per il lavoro intermittente, lo stesso potrà essere svolto nei casi previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (R.D. n. 2657/1923)^{66,67}.

Nelle ipotesi in cui l'attività oggetto del contratto non sia prevista né dalla legge né dalla contrattazione collettiva, il contratto a chiamata può essere in ogni caso concluso con:

- soggetti con meno di 24 anni di età, purché la prestazione lavorativa termini entro il compimento del venticinquesimo anno;⁶⁸
- soggetti con più di 55 anni⁶⁹.

3.2 Limiti

Il contratto di lavoro intermittente può essere svolto da ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari⁷⁰.

Unica eccezione è rappresentata dai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo⁷¹.

Nel caso di superamento del termine il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

3.3 Divieti

E' vietato stipulare contratti di lavoro a chiamata:

- per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori⁷².

⁶⁵ Art. 13, D.Lgs. 81/2015

⁶⁶ Interpello del Ministero del Lavoro n. 10/2016

⁶⁷ Decreto Ministeriale 23 ottobre 2004

⁶⁸ Sentenza 19 luglio 2017 C-143/2016

⁶⁹ Interpello del Ministero del Lavoro n. 37/2008

⁷⁰ Art. 13, D.Lgs. 81/2017

⁷¹ Interpello del Ministero del Lavoro n. 26/2014

⁷² Art. 14, D.Lgs. 81/2015